

Publicato il 16/08/2021

N. 01307/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00508/2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 508 del 2015, proposto da

G. C. , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cancellaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Rodi Garganico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio M. Viola, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Filippo Panizzolo in Bari, alla piazza Giuseppe Garibaldi n. 49;

per l'annullamento

- dell'ordinanza di demolizione prot. n. 1 del 2 gennaio 2015, resa dal Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Rodi Garganico in data 2/1/2015, e notificata il successivo 21 gennaio 2015, con la quale si è ingiunta la demolizione di una serie di opere di proprietà del ricorrente, in Rodi, assumendole come costruite senza permesso di costruire;

- di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a quello gravato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rodi Garganico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2021, tenutasi telematicamente, la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in epigrafe il sig. G. C. , nella qualità di proprietario di struttura ricettivo balneare sita in Rodi garganico (località "Molfe") e di gestore dello stabilimento balneare denominato "lido Valentino", ha impugnato l'ordinanza in epigrafe meglio indicata con la quale è stata ingiunta la demolizione di una serie di opere realizzate sulla struttura in questione in assenza di permesso di costruire.

La natura abusiva delle opere in parola non è in verità in discussione posto che l'atto gravato segue a diniego di sanatoria delle opere stesse, giusta provvedimento comunale prot. n. 10313 del 20 ottobre 2008, adottato all'esito del procedimento avviato dall'interessato con istanza in data 15 gennaio 2004.

Avverso il diniego è stato proposto un duplice gravame, respinto con due distinte sentenze di questo Tar (le nn. 17 e 18 del 2010), appellate in Consiglio di Stato con i ricorsi iscritti ai nn. 3683 e 3684 del R.R. 2010; il primo dichiarato perento e il secondo respinto, con decisioni rispettivamente nn.....

Si è costituito in giudizio il Comune di Rodi Garganico, con atto prodotto in data 13 settembre 2016, chiedendo che il presente gravame venga parimenti respinto.

All'udienza del 5 maggio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- Il ricorso non può trovare accoglimento.

L'interessato articola complessivamente sette motivi di lagnanza: i primi sei sostanzialmente diretti a rimettere in discussione profili attinenti alla legittimità sostanziale degli interventi di cui si tratta e l'illegittimità del diniego di sanatoria, oggetto delle precedenti statuizioni giurisdizionali ormai passate in giudicato, sulle quali pure si appuntano taluni rilievi; l'ultimo motivo, invece, diretto a far valere il presunto difetto di motivazione dell'ordine di demolizione e la violazione del legittimo affidamento per essere intervenuto l'ordine stesso a notevole distanza di tempo dalla commissione dell'abuso.

Come chiarito al punto precedente, l'ordine di demolizione gravato segue al rigetto della richiesta sanatoria, consolidatosi a conclusioni delle riportate vicende giurisdizionali; e secondo consolidata giurisprudenza,

all'esito del rigetto della sanatoria, l'ordine di ripristino è atto dovuto (cfr. da ultimo, *ex plurimus*, Cons. Stato Sez. VI, 15/01/2021, n. 488).

In tali casi, non può dubitarsi che le ragioni dell'ordine di demolizione risiedano invero nelle ragioni di rigetto dell'istanza di sanatoria e che lo sostengano *per relationem*.

Nella fattispecie –si ribadisce– è stato espresso un diniego che si è consolidato all'esito della presupposta vicenda giurisdizionale.

Non possono dunque in questa sede essere riproposti i rilievi afferenti l'asserita illegittimità del diniego stesso né può lamentarsi –per quanto detto– il difetto di motivazione; né, infine, la violazione del legittimo affidamento, stante la consapevolezza dell'abusività delle opere (l'interessato ha presentato istanza di regolarizzazione) ed essendo il tempo trascorso imputabile alla definizione di ogni questione riferita alla richiesta di sanatoria.

3.- Il gravame va, dunque, respinto; si dispone, tuttavia, la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, considerata la natura della pretesa e l'entità delle opere.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2021, tenutasi telematicamente, con l'intervento dei magistrati:

+

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giacinta Serlenga

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO